

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1818)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1966 (V. Stampato n. 3232)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1966*

Proroga, a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1º luglio

1961, n. 567, continua ad applicarsi dal 1° gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Alla spesa relativa all'abbuono di cui trattasi, valutata per l'anno 1966 in lire 2.220 milioni, si farà fronte, quanto a lire 1.665 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 555 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.